



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 Marzo 2012

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	A
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	A
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 21884/2012 DELIBERAZIONE N. 77

COMUNE DI SAN MAURO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA, COMPENSORIO "C3-1*" DEL P.R.G. VIGENTE, VIA RIMINI-VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, comprensorio "C3-1*" del P.R.G. vigente -Via Rimini-Via Madre Teresa di Calcutta, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 25.07.2011, con prot. prov.le 79598 del 26.07.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Comune di San Mauro è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 41143/245 del 03.06.2003;
- che il P.R.G. vigente classifica le aree comprese fra Via Madre Teresa di Calcutta e Via Rimini come "Comprensorio di Espansione" contraddistinto con la sigla C 3-1*", destinazione confermata dalle ultime varianti parziali approvate ed adottate;
- il piano particolareggiato è disciplinato in conformità alle norme vigenti di P.R.G. che, all'art. 21, subordinano l'attuazione del presente sub-comparto alla al trasferimento dell'attività produttiva in atto alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. ed alla demolizione del fabbricato che la ospita;
- il piano particolareggiato, di iniziativa privata, è stato posto in deposito a partire dal 21.07.2011.

Dato atto che:

- a seguito della trasmissione del presente piano particolareggiato, questa amministrazione, con nota prot. n. 84470 del 12.08.2011 ha richiesto integrazioni documentali;
- il Comune ha integrato la documentazione richiesta in data 20.12.2011, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 120726;

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata, che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano particolareggiato in esame possono essere così descritti:

1) Contenuti urbanistico-progettuali del piano

- L'area di intervento ricade ai margini del tessuto urbanizzato di San Mauro Pascoli in zona di pianura, di imminente urbanizzazione, sulla quale non sono posti vincoli di tutela particolari;
- l'area, contraddistinta con la sigla C3.1*, va a completare la previsione urbanistica del P.R.G. relativa al comparto C3.1 nel suo complesso;
- l'indice proposto dalla normativa tecnica di attuazione è $UT=3.400$ mq/ettaro, del quale 300 mq/ettaro sono di competenza del Comune;
- il lotto spettante al Comune è localizzato in aderenza a terreni già assegnatigli che ricadono nell'altro Piano particolareggiato C3.1;
- per poter realizzare gli edifici di previsione verrà demolito l'opificio esistente, che risulta molto impattante sia in termine di volume che di tipologia, migliorando così il contesto paesaggistico del comparto;
- l'accesso all'area è garantito dal prolungamento dell'asse viario della lottizzazione adiacente, ai lati del quale sono localizzati i parcheggi pubblici, di cui si apprezza la

realizzazione in materiale tipo “erborella”, e nella quantità di almeno un posto auto per ogni unità abitativa;

- la *superficie fondiaria* dell'area è di circa *mq. 10.958*, di cui *mq. 5.432 permeabili* contro i 5.568 mq. di superficie impermeabile;
- La superficie utile complessivamente realizzabile è di mq. 3275.72 mq. (di cui 328.74 mq. ceduta al Comune);
- Gli standard prevedono:
 - parcheggi pubblici: mq. 924,16;*
 - verde pubblico e verde attrezzato: mq. 2.775,21;*
- i percorsi promiscui ciclo-pedonali che proseguono il tragitto di quelli del comparto adiacente, verranno conteggiati come verde pubblico attrezzato ed avranno una larghezza minima di ml. 2,50;
- gli edifici di progetto sono previsti col tetto non piano, per un'altezza massima pari a 3 piani fuori terra e non superiore ai 10,50 ml. in continuità e completamento con le zone di espansione attigue;
- avranno una destinazione principalmente residenziale (R), ammettendo una diversa destinazione, commerciale e terziaria (C1, C2, D, S, T), solo al piano terra e al primo piano;
- è previsto l'allacciamento dei nuovi edifici a tutte le reti tecnologiche che, quando non già esistenti, andranno realizzate con il presente intervento.

2) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, congiuntamente alla documentazione ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.i.

Il rapporto presentato si basa sui presupposti di seguito riepilogati:

- il piano, facendo parte di una più ampia lottizzazione, è pertinente ad altri progetti ed attività e non interessa altri piani e programmi; esso è considerato influente rispetto all'attuazione di normativa ambientale;
- l'intervento edilizio è limitato e pertanto non vengono individuate particolari problematiche e criticità;
- le emissioni acustiche, rispetto allo scenario futuro, sono considerate influenti;
- non sono presenti fossi o torrenti monitorati, mentre le aree limitrofe sono già asservite da una rete fognaria che sarà sufficiente dimensionare opportunamente;
- riguardo l'invarianza idraulica è prevista la vasca di laminazione in verde pubblico, dalla quale le acque saranno convogliate nelle fognatura bianca di Via Rimini;
- poiché il piano si colloca in contesto già parzialmente urbanizzato, la maggiore criticità che è rappresentata dalla sottrazione di territorio agricolo e dalla sua riconversione ad uso residenziale, opere di urbanizzazione primaria e verde pubblico attrezzato, viene considerata non rilevante;
- gli effetti collegati al clima derivanti dalla sottrazione di suolo agricolo, sono stati in parte attenuati dal potenziamento delle aree verdi;
- la realizzazione del progetto fa prevedere un piccolo incremento dei flussi esistenti, limitato peraltro alle strade di lottizzazione e comunque riguardo questa problematica è previsto il potenziamento della viabilità e la costruzione di nuovi marciapiedi.

Richiamato quanto segue:

- sui piani attuativi, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (parere art. 13 della L. 64/74);

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) L. 64/74: Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata in pianura, ad Est del centro abitato di San Mauro. Il contesto geologico è quello dei depositi continentali fluviali, di età olocenica. La quota del sito è di circa 19 m. s.l.m.. Le indagini eseguite (prove CPT e carotaggio) hanno evidenziato la presenza di litologie fini, argillose, con intercalazione di una lente di sabbie, prevalentemente limose, e livelli ghiaiosi, di limitata estensione.

L'area è classificata a grado di vulnerabilità “*elevato*” nella Tavola P9.3 “Analisi geologica – Vulnerabilità intrinseca” allegata al PRG vigente e pertanto soggetta alla relativa normativa. Le condizioni stratigrafiche di dettaglio, rilevate con le prove geotecniche e le caratteristiche del progetto, permettono di assolvere alle prescrizioni di tutela della falda.

In tema di sismica, le analisi effettuate, permettono di escludere il rischio di liquefazione dei

terreni in caso di terremoto, mentre la prova di registrazione di microtremori, HVSR, non ha evidenziato il rischio di particolari amplificazioni locali dovute a fattori stratigrafici.

Non sono presenti altre problematiche di tipo idrogeologico.

In relazione all'invarianza idraulica dell'intervento, la tabella di calcolo del volume minimo di stoccaggio delle acque piovane (Tav. 19) contiene degli errori materiali riportando un risultato di circa 272 mc, invece dei necessari 318 mc. Il sistema di laminazione andrà quindi adeguato al calcolo corretto, così come saranno rispettate le altre prescrizioni riportate nel parere di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna.

Preso atto, infine, della dichiarazione pervenuta dal Comune di San Mauro in data 05.03.2011, per cui sul lotto oggetto di cessione al Comune, non è prevista la realizzazione di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, inclusi nell'elenco di cui alla deliberazione G.R. 1661/2009, il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologica" a firma del Dott. Geol. Mauro Frisoni, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- Saranno rispettate le prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica e sarà rivisto il sistema delle vasche di laminazione, adeguandolo ai volumi effettivamente necessari.

B) Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot ARPA PGFC/2011/8556 del 31.08.2011 (agli atti con prot. prov. n. 89120 del 05.09.2011), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS (di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/2006) del Piano in oggetto, pur evidenziando l'attesa di integrazioni relative all'espressione del parere di cui alla LR.19/82;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale che, analogamente, si esprime favorevolmente all'esclusione dalla procedura di VAS del presente piano;

Dato atto inoltre che:

- in sede di richiesta integrazioni questa Provincia aveva messo in evidenza la presenza sull'area del vincolo paesaggistico di cui alla Tavola 3 del P.T.C.P. "Carta Forestale e dell'Uso del Suolo", dato dalla individuazione di n. 3 elementi classificati come "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela" e disciplinati all'art. 10 del P.T.C.P.;
- che, al fine di poter accertare la correttezza della proposta urbanistico-attuativa avanzata, veniva richiesta documentazione idonea ad escludere la presenza effettiva dei filari nel momento antecedente alla entrata in vigore del PTCP o la loro legittima rimozione nel periodo di piena conformazione del vincolo, ossia quello intercorrente tra la data di adozione del P.T.C.P. e la sua definitiva entrata in vigore a seguito della approvazione avvenuta in data 31.07.2001, non avendo il Comune di San Mauro Pascoli adempiuto a simile approfondimenti per la sua cartografia in seno alla variante generale al PRG..

Vista la documentazione integrativa in merito inoltrata dal Comune:

- rilascio di concessione edilizia all'anno 1986 per la costruzione del capannone agricolo insistente sull'area;
- foto aeree 1997 con cui il Comune, tramite raffronto con una vicina situazione, evidenzia una minore riconoscibilità degli elementi da tutelare sull'area.

Valutato nel merito quanto segue:

- Gli elementi lineari identificati in siepi e filari alberati, individuati nella Tav. 3 "Carta Forestale e dell'Uso del Suolo" del P.T.C.P., derivano da un rilievo risalente agli anni '95 – '97 e sono stati sottoposti a tutela a partire dal 28.04.1999, data di adozione della componente paesistica del P.T.C.P..
- Dato che, dall'indagine sulle ortofoto Volo – Italia '94 e AIMA '97 - periodo di riferimento per la redazione della carta forestale provinciale corrispondente agli anni stessi del rilievo di detti esemplari – essi, ancorchè ridotti, risultano tuttavia ancora riconoscibili, o meglio non può con certezza escludersene la presenza;
- vista l'insufficienza della documentazione proposta a valutare se, nello scarto temporale tra il '97 e il '99, i filari fossero ancora presenti, in sede istruttoria si è fatto ricorso ad ulteriori approfondimenti attraverso la consultazione del Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente che mette in consultazione le Ortofoto 2000 la cui data di ripresa, per il quadrante interessato, risale al 29.06.1998;
- grazie a quest'ultimo, con evidenza fotografica ed anche per raffronto con l'analoga vicina situazione, si può prendere atto della inesistenza dei filari in questione al data precedente alla apposizione del vincolo provinciale;

Verificato in tal modo la correttezza della proposta urbanistico-attuativa avanzata e ritenuto che entità e natura della stessa possano far ritenere condivisibili le valutazioni espresse dal proponente anche in ragione dei seguenti elementi:

- il presente piano costituisce una modesta integrazione insediativa ai margini di una più ampia espansione urbana già in gran parte avviata e realizzata, rispetto alla quale risulta in continuità e pienamente integrato;
- i margini verso il territorio agricolo sono stati trattati con sufficiente gradazione, avendovi collocato un percorso ciclopeditonale, gli spazi verdi e gli spazi pubblici aperti (viabilità, parcheggi);
- il piano presenta un buon grado di permeabilità dei suoli, realizza una quota di percorsi ciclabili connettendosi ed integrandosi col sistema della mobilità ciclo-peditonale esistente;
- il suo accesso, avvenendo dal prolungamento delle strade interne di lottizzazione del comparto C3.1 adiacente non grava direttamente su Via Rimini la quale, tuttavia, in relazione all'esigenza di scaricare le acque meteoriche nel Rio Salto viene allargata con il tombinamento dello stesso del fosso lungo Via Rimini fino al punto di immissione nel Rio, con parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna;

Considerato quindi che dalle valutazioni espresse emerge che lo stato dell'ambiente non presenta particolari problematiche e che il presente piano porta impatti non significativi, tuttavia, ai fini di una complessiva valutazione positiva del piano in oggetto, si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

- in merito al tema della invarianza idraulica, essendo le vasche collocate in aree pubbliche, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare attentamente l'opportunità di destinare spazi e risorse pubbliche alla laminazione delle acque

derivanti da trasformazioni private;

- nella quantificazione dei parcheggi privati andrà assicurata la dotazione minima prevista dalla L.122/89, ossia 1mq/10mc. di costruzione;
- funzioni diverse da quella residenziale andranno introdotte limitatamente alla disponibilità di standard pubblici (parcheggi e verde) e privati che le stesse richiedono e solo se compatibili con la natura prevalentemente residenziale del comparto;
- nel caso di funzioni terziarie (S3 in particolare) andrà verificata la compatibilità acustica con la classe II di appartenenza dell'area in oggetto;
- l'inserimento della funzione C1 (vendita al dettaglio) dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia commerciale, al fine di evitare che eventuali modalità aggregative e distributive di esercizi di vicinato possano configurarsi quali "*centri commerciali di vicinato*";
- poiché dalla documentazione inoltrata non risulta chiaro (Tav. 3 luglio 2011) se il presente progetto urbanistico comprenda anche la realizzazione del percorso ciclabile lungo Via Rimini, parallelamente al rio da tombinare, andrà espressamente chiarito in convenzione, ovvero negli elaborati tecnico amministrativi del piano anche tale eventuale impegno e le sue caratteristiche tecnico-dimensionali.

Dato atto

- che in data 01.03.2012, con prot. n. 20208, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che L'Autorità procedente, con nota pervenuta in data 05.03.2012 (prot. com.le n. 2437) anticipata via mail in data 02.03.2012, ha risposto in merito alla suddetta proposta dichiarandosi concorde con quanto proposto, precisando che:
 - verranno recepite tutte le prescrizioni impartite indicate nel parere del Consorzio di Bonifica (prot. n. 24777 del 21.11.2011) compreso l'aggiornamento di calcolo dei volumi per l'invarianza idraulica;
 - il sistema di laminazione per le acque pubbliche e private avviene mediante intervento di sovradimensionamento delle tubazioni di collettamento poste in area pubblica;
 - la dotazione minima di parcheggi privati nella misura di legge, verrà garantita attraverso la normativa del PRG stesso;
 - l'opera extra-standard afferente al presente comparto consiste nel tombinamento del fosso di Via Rimini con relativo allargamento della sede stradale, fino alla confluenza del Rio Salto. La pista ciclabile lungo Via Rimini è, invece, posta in capo all'adiacente comparto C3-1.

Ritenuto sufficiente quanto risposto e precisato dal Comune, a sciogliere le criticità rilevate;

Ritenuto, quindi, sentita l'autorità competente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata riguardante un'area classificata come *comprensorio "C3-1*" del P.R.G. vigente, Via Rimini-Via Madre Teresa di Calcutta* possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, purché vengano apportati gli elementi di integrazione richiesti ed espressi nella presente parte narrativa, come rimodulati e precisati a seguito dell'interlocuzione comunale.

Dato atto, infine, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, con la seguente prescrizione:

- Saranno rispettate le prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica e sarà rivisto il sistema delle vasche di laminazione, adeguandolo ai volumi effettivamente necessari.

2) Di escludere il Piano Particolareggiato in oggetto, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, prescrivendo che il piano venga integrato nelle valutazioni e negli aspetti urbanistico-progettuali con gli elementi indicati nella parte narrativa e di seguito riepilogati:

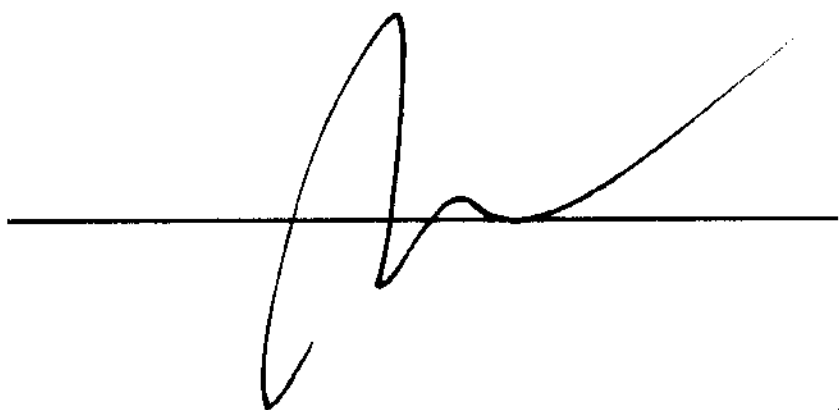
- parcheggi privati: andrà assicurata la dotazione minima prevista dalla L.122/89, ossia 1mq/10mc. di costruzione;
- usi:
 - funzioni diverse da quella residenziale andranno introdotte limitatamente alla disponibilità di standard pubblici (parcheggi e verde) e privati che le stesse richiedono e solo se compatibili con la natura prevalentemente residenziale del comparto;
 - nel caso di funzioni terziarie e/o di servizio andrà verificata la compatibilità acustica con la classe II di appartenenza dell'area in oggetto;
 - l'inserimento della funzione C1 (vendita al dettaglio) dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia commerciale, al fine di evitare che eventuali modalità aggregative e distributive di esercizi di vicinato possano configurarsi quali “*centri commerciali di vicinato*”;

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di San Mauro per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle Tavole di progetto (n. 34 allegati).

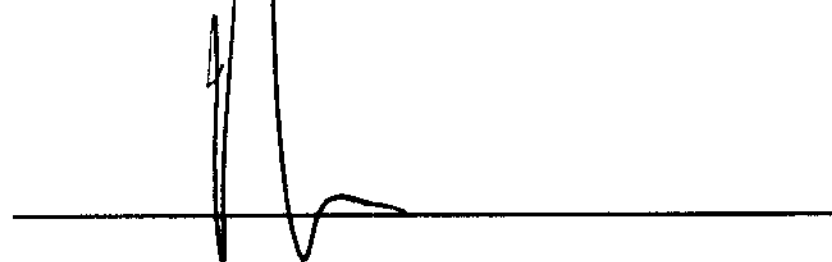
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 13 MAR. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

